TRIBUNALE DI PISTOIA

UFFICIO CONCORSUALE

Rg. 31-1/ 2024

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da SILVIA INNOCENTI, nata a Pistoia (PT) il 25.05.1971, C.F. NNC SLV 71E65 G713C, e da GIACOMO PAGNINI, nato a Pistoia (PT) il 22.02.1970, C.F. PGN GCM 70B22 G713D, entrambi residenti in Quarrata (PT), Via della Libertà 13, rappresentati e assistiti dall'avv. Enrico Panelli e dall'avv. Matteo Panelli (C.F. PNL MTT 88P11 D403L) del Foro di Pistoia, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 21.3.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - relazione del dott. Filippo Agostini, professionista svolgente le funzioni di OCC, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel ricorso sono riportati la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, l'elenco dei beni posseduti e l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

I ricorrenti hanno riferito della notifica a Silvia Innocenti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio, con fissazione dell'ud. del 26.2.2024, senza che risulti alcun

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202d54d35b3c0

provvedimento di assegnazione del credito in favore del pignorante, [redacted] spa quale mandataria di [redacted] spa.

I ricorrenti hanno chiesto: l'apertura della liquidazione controllata, con nomina del dott. Filippo Agostini quale liquidatore; di escludere dalla liquidazione il veicolo Citroen Berlingo 1.9 di Pagnini Giacomo, targato CN170VX o, in subordine, di prevedere la non immediata consegna al liquidatore; di disporre il divieto dei creditori di iniziare e proseguire azioni cautelari ed esecutive.

***

Premesso che la nomina del dott. Filippo Agostini quale professionista svolgente le funzioni di OCC è stata validamente effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, deve ritenersi rituale la formulazione della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022. Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti in Quarrata, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Pistoia.

I ricorrenti sono coniugi conviventi ed è quindi legittima la presentazione di un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).

2. Il sig. Pagnini è titolare di una impresa individuale e svolge l'attività di imbianchino. Il professionista svolgente le funzioni di OCC ha accertato che quella del sig. Pagnini è una impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, poiché l'attivo patrimoniale degli ultimi 3 esercizi, ottenuto sommando i valori dei beni personali e dell'autoveicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività è inferiore ad euro 300 mila, i ricavi dell'attività degli ultimi 3 esercizi sono inferiori ad euro 200 mila e l'ammontare dei debiti, anche non scaduti, è inferiore ad euro 500 mila.

La sig.ra Innocenti non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202d54d35b3c0

ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

In particolare, i ricorrenti abitano, unitamente ai figli [redacted] (nato il [redacted] e [redacted] (nata il [redacted]) in una abitazione sita in Quarrata di proprietà del figlio [redacted] Il sig. Pagnini svolge attività di impresa quale imbianchino ed ha ritratto, nell'anno 2022, un reddito netto di euro 31.714,00. E' proprietario solo di un furgoncino, Citroen Berlingo 1.9, targa CN170VX, immatricolato nel 2004, bene strumentale utilizzato per l'esercizio della propria attività. La sig.ra Innocenti svolge attività di lavoro alle dipendenze di [redacted] con reddito mensile di circa euro 1.600,00. E' proprietaria, per la quota di 1/6, di una rimessa sita in Quarrata, Via Gorizia n. 19, di mq. 44, il cui valore (per l'intera proprietà) è stimato euro 44.000,00. E' altresì proprietaria di un autoveicolo Audi Q5, targa DZ608SJ, immatricolato nel 2009, con circa 150.000 km percorsi, sul quale è iscritto un provvedimento di fermo amministrativo.

Il sig. Pagnini ha una esposizione debitoria complessiva di circa 305.000,00 euro, di cui euro 277.439,00 circa in solido con la sig.ra Innocenti; quest'ultima ha ulteriori debiti per euro 1,7 milioni circa.

Appare evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi, dott. Filippo Agostini, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

5. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202d54d35b3c0

la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto da parte ricorrente, la vettura Citroen Berlingo 1.9, targa CN170VX. Ferma la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica, la prospettata necessità di avvalersi del veicolo Citroen per l'esercizio della propria attività lavorativa, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex* art. 270 c. 2 lett. e) CCII.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

6. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante alla ricorrente sig.ra Innocenti deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'eventuale assegnazione disposta in favore del creditore Iqera spa a seguito del pignoramento presso il datore di lavoro del quinto dello stipendio. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex* art.2741 c.c.

Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass.

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202d54d35b3c0

5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate

Va sottolineato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

7. Va, infine, segnalato che nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **SILVIA INNOCENTI, nata a Pistoia (PT) il 25.05.1971, C.F. NNC SLV 71E65 G713C, e GIACOMO PAGNINI, nato a Pistoia (PT) il 22.02.1970, C.F. PGN GCM 70B22 G713D, entrambi residenti in Quarrata (PT), Via della Libertà 13, GIACOMO PAGNINI, c.f. PGNGCM70B22G713D**.

a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. Filippo Agostini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina ai debitori, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della vettura Citroen Berlingo 1.9, targa CN170VX, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202d54d35b3c0

diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese;

g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 22.3.2024

Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore
Dott. Sergio Garofalo

Firmato Da: CURCI NICOLETTA MARIA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4620e2b04ee9e48d2a1202d54d35b3c0
Firmato Da: GAROFALO SERGIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2290d